

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **383/1990** (ECLI:IT:COST:1990:383)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **27/06/1990**; Decisione del **12/07/1990**

Deposito del **31/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **08/08/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16379**

Atti decisi:

N. 383

SENTENZA 12-31 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Prando Lino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Prando Lino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - La sede I.N.P.S. di Ferrara, rettificando il precedente errato computo dei contributi settimanali utili per la pensione, riconosceva che non era dovuta a Prando Lino la maggiorazione sociale di cui all'art. 14-quater della legge n. 33 del 1980 e, quindi, gli richiedeva il rimborso della somma di lire 2.234.000 indebitamente erogatagli al suddetto titolo.

Il Prando, dopo l'esito negativo del ricorso al Comitato provinciale I.N.P.S., adiva il Pretore di Ferrara perché nei confronti dell'Istituto previdenziale fosse dichiarata non ripetibile la detta somma, ai sensi dell'art. 80 del regio decreto n. 1422 del 1924 e 52 della legge n. 88 del 1989, non essendo l'errata riscossione dipesa dal dolo.

Il Pretore rilevava che l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 autorizzava l'Istituto previdenziale a correggere gli errori commessi nella liquidazione della pensione in ogni tempo; ma non gli consentiva la ripetizione delle somme erogate solo nella ipotesi in cui vi fosse stata, in conseguenza dell'errore, una modifica del provvedimento di assegnazione della pensione e non anche nel caso, come quello in esame, di caducazione del provvedimento per inesistenza dei presupposti del riconoscimento del diritto alla pensione. E, quindi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata disposizione in quanto risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento tra i pensionati I.N.P.S. ed i pensionati pubblici per i quali, ai sensi degli artt. 204 e 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non sono ripetibili le somme percepite anche nella ipotesi dell'accertata sopravvenuta insussistenza del diritto nonché per quella tra pensionati I.N.P.S. che egualmente percepiscono e riscuotono le somme in buona fede;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto, senza motivo e per una insufficiente tutela della buona fede, sarebbe diminuito il trattamento pensionistico diretto a soddisfare i bisogni primari del titolare e della sua famiglia.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - La parte privata, costituitasi in giudizio, ha concluso per la fondatezza della questione per motivi sostanzialmente identici a quelli affermati dal giudice remittente.

4. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione in quanto la disposizione censurata si deve interpretare in maniera tale da comprendere la irripetibilità delle somme erogate e percepite dall'interessato senza dolo, qualunque sia stata la ragione dell'errato pagamento e tanto se l'errore sia caduto sull'an che sul quantum.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Ferrara dubita della legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, interpretato nel senso che, in caso di prestazione pensionistica

indebita, non si esclude la ripetibilità dell'indebito in tutte le ipotesi in cui la percezione della pensione sia avvenuta senza dolo dell'interessato e, quindi, anche quando l'errore abbia riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione.

A suo parere sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e i pensionati pubblici per i quali vale la regola della irripetibilità dell'indebito, sempre che la riscossione sia avvenuta in buona fede, in tutte le ipotesi di errori commessi dall'ente erogatore e tra gli stessi pensionati I.N.P.S. che percepiscono in buona fede le somme non dovute;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto la diminuita tutela della buona fede incide su un trattamento diretto a soddisfare i bisogni primari del titolare e della sua famiglia.

2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.

La disposizione in esame risolve radicalmente tutta la problematica insorta in materia di rettifica di errori in cui può incorrere l'ente erogatore delle pensioni e in quella conseguente della ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. Si sancisce che non sono ripetibili le somme riscosse, qualunque sia stata la ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedimento, sul quale ha inciso l'errore dell'ente, compresa la ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, compresi e i provvedimenti di annullamento e di revoca delle prestazioni previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi.

In altri termini, è sancita la irripetibilità delle somme erogate, sia che l'errore sia caduto sull'an sia sul quantum. Unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato.

La suddetta interpretazione, conforme a quella della Corte di cassazione, è adeguatrice ai precetti costituzionali, ponendo su un piano di parità il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello dei pensionati ex dipendenti pubblici e rispettando altresì la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.